



Comune di Dizzasco

Provincia di Como

Via Roma, 31 - 22020 Dizzasco (CO) - Tel. 031 821202 - P.Iva 00637090135

E-mail: info@comune.dizzasco.co.it

Pec: comune.dizzasco@pec.provincia.como.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Registro Deliberazioni del 17-09-2025

**OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI DIZZASCO.
APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciassette** del mese di **settembre** alle ore **20:00**, nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Riva Aldo	Presente
Procaccino Mattia	Presente
Magistrato Lorena	Presente
Fontana Michele	Presente
Valdè Elisa	Presente
Cusini Chiara	Assente
Perini Marcello	Presente
Marrazzo Mattia	Presente
Cusani Mario	Presente
Patriarca Massimo	Presente
Gigliotti Anna Maria	Presente

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **Ermidio Dott. Rocco**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, **Riva Rag. Aldo**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 17-09-2025 - COMUNE DI DIZZASCO

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 19 del 17-09-2025 firmato digitalmente da Rocco Ermidio il 20-09-2025 ora 9:19:57 ALDO RIVA il 18-09-2025 ora 12:25:08 - COPIA
AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

**OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI DIZZASCO.
APPROVAZIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 14.05.2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA" sono state approvate le sedute di consiglio comunale in modalità a distanza;

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO CHE, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DATO ATTO CHE:

• l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "*... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto*

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, II comma, *che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote*

(lett. F) ...";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- la Circolare della Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno n. 128 relativa al *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali"*, nella quale fa sapere che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*. La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023.

- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...";*

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020 n. 34 art. 180 commi 3 e 4) con il quale sono stati riscritti l'articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 4 comma 5-ter) del

D.L. 24 aprile 2017 n. 50 assegnando a tutti i gestori, anche il locatario di alloggi per locazione breve, la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Da questa modifica derivano cambiamenti sostanziali in materia penale, civile, amministrativa tributaria.

- D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 e s.m.i. art. 5- quinquies, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, cosiddetto Decreto Fisco e Lavoro in base al quale "Il comma 1-ter) dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020".

- art. 25, comma 3-bis, DI 41//2021 che ha disposto la scadenza dell'obbligo dichiarativo dell'anno precedente al 30 giugno, pertanto il Gestore è tenuto a presentare in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo la dichiarazione, che dovrà essere compilata utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale il 29 aprile 2022 disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate;

- l'estensione ad opera del DI 146/2021, all'art. 5-quinquies interpretazione autentica del c. 1-ter dell'art. 4 del DI 14 marzo 2011, n. 23 *l'imposta di soggiorno non riversata è trattata in regime tributario*;

- l'introduzione dell'art. 13-quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58, permette al Comune di avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo;

- l'applicazione dell'art. 1, commi da 792 a 804 della Legge 160/2019 con il quale il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al "Responsabile del riversamento dell'Imposta di soggiorno" un apposito avviso di accertamento esecutivo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 50/2017 per locazione breve si intendono:

- " I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, (ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare)..."

PRESO ATTO CHE il Comune di Dizzasco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2022 ha istituito e approvato il Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno;

CONSIDERATO CHE l'Imposta di Soggiorno nel Comune di Dizzasco è entrata in vigore a decorrere dal 01.04.2025;

DATO ATTO CHE il vigente regolamento Comunale stabilisce che il periodo d'Imposta sia dal 1° Aprile al 30 Settembre;

CONSIDERATO CHE attraverso alcune indagini, si è rilevato che il turismo non si concentra più solo nel periodo estivo, ma è diventato ormai un turismo annuale;

CONSIDERATO CHE al fine di adeguarsi alla Normativa tributaria, è stata richiesta, all'Agenzia delle Entrate, l'attribuzione del codice tributo 3936, ai fini del pagamento dell'imposta di soggiorno mediante mod.F24;

VALUTATO

- di intervenire sull'articolo 2 Comma 2: *"l'imposta si applica nel periodo che va dal 1° Aprile al 30 Settembre"* al fine di estendere il periodo d'imposta a tutto l'anno solare, nonché dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
- di intervenire sull'articolo 7 Comma 2: *"il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno ... omissis ... mediante bonifico bancario o versamento diretto sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Dizzasco ... omissis"* ampliando le modalità di versamento all'Ente, mediante modello F24 codice tributo 3936, codice catastale D310;

RITENUTO quindi di modificare e integrare il vigente Regolamento sull'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2022, ALL.A);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO CHE si provvederà ad aggiornare l'argomento e le risorse nella sezione dedicata nel DUPS 2026-2028;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole da parte del Revisore dei Conti, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n. 174,, con verbale n 14/2025 al nostro prot n. 3766/2025;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile dell'AREA 1 "Affari Generali – Demografici – Personale - Tributi", Settore Tributi, in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile dell'AREA 2 "Risorse Economiche – Territorio - Ambiente" settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti n. 10 favorevoli, resi per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1. Di modificare** il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2022, negli articoli, così come evidenziato nell'ALLEGATO A) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare atto che** il nuovo testo del "Regolamento per applicazione dell'Imposta di soggiorno" è quello riportato quale ALLEGATO B) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, produce effetti a partire dal 1° GENNAIO 2026 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento;
- 3. Di procedere** alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2021, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 4. Di diffondere** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Dizzasco, e dando comunicazione alle strutture ricettive e degli immobili ove vengono praticati affitti turistici transitori, presenti sul territorio Comunale;
- 5. Di dare atto che** l'argomento e le risorse verranno inserite nella nota d'aggiornamento al DUPS 2026/2028 in corso di predisposizione;
- 6. Di dare atto che** il regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente onde assicurarne la massima divulgazione;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Rag. Aldo Riva

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rocco Ermidio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Dizzasco

Provincia di Como

Via Roma, 31 - 22020 Dizzasco (CO) - Tel. 031 821202 - P.Iva 00637090135

E-mail: info@comune.dizzasco.co.it

Pec: comune.dizzasco@pec.provincia.como.it

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI DIZZASCO. APPROVAZIONE
--

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 25-08-2025

Il Responsabile dell'Area

Rag. Aldo Riva

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Dizzasco

Provincia di Como

Via Roma, 31 - 22020 Dizzasco (CO) - Tel. 031 821202 - P.Iva 00637090135

E-mail: info@comune.dizzasco.co.it

Pec: comune.dizzasco@pec.provincia.como.it

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI DIZZASCO. APPROVAZIONE
--

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 25-08-2025

Il Responsabile dell'Area

Rag. Aldo Riva

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Dizzasco

Provincia di Como

Via Roma, 31 - 22020 Dizzasco (CO) - Tel. 031 821202 - P.Iva 00637090135

E-mail: info@comune.dizzasco.co.it

Pec: comune.dizzasco@pec.provincia.como.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Registro Deliberazioni del 17-09-2025

**OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI DIZZASCO.
APPROVAZIONE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Ente il giorno **20-09-2025** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, **20-09-2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ermidio Dott. Rocco

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Dizzasco

Provincia di Como

Via Roma, 31 - 22020 Dizzasco (CO) - Tel. 031 821202 - P.Iva 00637090135

E-mail: info@comune.dizzasco.co.it

Pec: comune.dizzasco@pec.provincia.como.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Registro Deliberazioni del 17-09-2025

**OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI DIZZASCO.
APPROVAZIONE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-10-2025

- [X] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ermidio Dott. Rocco

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Dizzasco

Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.del

INDICE:

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 – Soggetto Passivo
- Articolo 4 – Tariffe
- Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni
- Articolo 6 – Obblighi tributari
- Articolo 7 – Versamento dell'imposta
- Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 9 – Sanzioni Amministrative
- Articolo 10 – Riscossione coattiva
- Articolo 11 – Rimborsi
- Articolo 12 – Contenzioso
- Articolo 13 – Pubblicazione ed entrata in vigore
- Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. È istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno, in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Dizzasco in materia di turismo e promozione del territorio, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate sul territorio comunale. Rientrano pertanto nel presupposto d'imposta anche gli alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico e gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50.
3. L'imposta si applica nel periodo che va dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE.
4. Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Lombardia n. 27 del 01.10.2015 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alberghi diffusi;
- alberghi;
- aree di sosta;
- campeggi;
- camping-village;
- case per ferie;

- condhotel (nuove strutture turistiche che abbinano le camere d'albergo a più ampi appartamenti che si possono acquistare come case vacanza)
- ostelli per la gioventù;
- parchi di vacanza;
- residenze turistico-alberghiere;
- rifugi escursionistici;
- villaggi turistici;
- strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca, residence);
- alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 n° 96 e della Legge Regionale Lombardia n. 27/2015.

2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turisticoalberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Dizzasco.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. È soggetto passivo all'imposta è chi pernotta dal 01/01 al 31/12 nelle strutture ricettive di cui all'art.2, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, che si trova nel territorio del Comune di Dizzasco e non risulta iscritto all'anagrafe comunale di Dizzasco.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con Legge 21.06.2017 n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 4 – Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
 - In sede di prima applicazione l'imposta è determinata come segue:

Imposta per persona e per ogni pernottamento:

STRUTTURE	Tariffa giornaliera
Alberghi	
1 stella	€ 1,00
2 stelle	€ 1,00
3/4 stelle	€ 2,00
5 stelle	€ 4,00
RTA – CAV – Residence – Case per Ferie – Residenze d'epoca	€ 1,00
Affittacamere – B&B – Foresterie	€ 1,00
Villaggi Turistici – Ostelli per la gioventù – Strutture - extra alberghiere per ospitalità collettiva	€ 1,00
Campeggi – Aree di sosta – Parchi vacanze	€ 1,00
Agriturismi	€ 1,00
Affitti uso turistico – Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione	€ 1,00
Ville di pregio (cat. A1, A8 e A9)	€ 2,00

3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un **massimo di quattordici (14) pernottamenti consecutivi**, e relativamente solo ai campeggi fino a un massimo di quindici (15) giorni non consecutivi nell'anno.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- protezione civile e volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per ragioni di servizio;
- portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione, ed il loro accompagnatore;
- studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodo di formazione professionali attestati dalle università, scuole o enti di formazione;
- scout;
- soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate in Valle Intelvi. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attesta le generalità del malato e/o degente ed il periodo di riferimento della prestazione sanitaria o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente".

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, c. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e

dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive indicate nell'art.2 comma 4 di seguito denominati "gestori" ubicati nel Comune di Dizzasco, sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà eventualmente fornito dagli uffici comunali;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Dizzasco comunicano, il numero di coloro che hanno pernottato e il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti. *"La comunicazione verrà effettuata a mezzo procedura telematica, secondo le modalità comunicate sul sito internet del Comune, oppure, in caso di impossibilità, su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche"*. La comunicazione su supporto cartaceo ha carattere eccezionale deve essere appositamente autorizzata dal funzionario responsabile.

5. La comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, sulla base della modulistica predisposta dal Comune o facsimile riportante:

- il numero dei pernottamenti imponibili
- il numero dei soggetti esenti ai sensi dell'art.5
- l'imposta dovuta
- eventuali importi non versati da cumulare al mese successivo
- eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta dovuta

6. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno, devono altresì presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo,

una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 c. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Dizzasco.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun mese:

- mediante bonifico bancario o versamento diretto sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Dizzasco.
- mediante procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Dizzasco o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale ed approvate con determinazione del Responsabile competente;
- mediante modello F24 codice tributo 3936, codice catastale D310;

Le somme inferiori ad euro 50,00 (cinquanta) potranno essere sommate al versamento del mese successivo dandone debita informazione sulla comunicazione mensile di riferimento. In ogni caso entro il 15 novembre di ogni anno si dovrà procedere al saldo della posizione annuale.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- effettuare sopralluoghi tramite personale autorizzato.

Articolo 9 – Sanzioni Amministrative

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di versamento in eccedenza a quanto dovuto può essere recuperato mediante compensazione. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Dizzasco almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° aprile 2023.
2. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Dizzasco e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Periodicamente potrà essere convocato un tavolo tecnico formato dalla Amministrazione Comunale, dalle Associazioni di categoria e da gestori delle strutture ricettive con finalità informative, di verifica e monitoraggio per eventuali modifiche che dovranno comunque seguire l'iter indicato dalle normative provinciale e regionale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare,

i decreti legislativi n°471,472,473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n°296.